

su.2

M_INF-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione
Ministro
UFFGAB
REG. DECRETI
Prot: 0000599-28/12/2017-
REGISTRAZIONE



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico

- VISTA la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006, di seguito Convenzione ILO MLC 2006;
- VISTA la legge 23 settembre 2013, n. 113, concernente la ratifica della citata Convenzione ILO MLC 2006;
- VISTI gli emendamenti 2014 al Codice della citata Convenzione, riguardanti la Regola 2.5 (Rimpatrio) e la Regola 4.2 (Responsabilità dell'armatore) e, in particolare, gli Standard A2.5.2 e A4.2 che disciplinano le garanzie finanziarie rilasciate dai fornitori in favore dei marittimi in caso di abbandono e per garantire il pagamento della compensazione dovuta nel caso di morte o inabilità a lungo termine dei lavoratori marittimi dovuta a lesione da lavoro, malattia o rischio professionali, così come definiti dal quadro normativo vigente, dal contratto di lavoro o dall'accordo collettivo;
- VISTO l'articolo XV, par. 8, comma b) e par. 10 della Convenzione OIL MLC 2006 che disciplina l'entrata in vigore degli Emendamenti, nonché la nota della Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne n. 3568 del 12 dicembre 2016, con cui è stata richiesta la proroga di un anno, al 18 gennaio 2018, per l'entrata in vigore in Italia dei suddetti Emendamenti;
- VISTA la nota dell'OIL di Ginevra n. ACD 8-0-7-186-03 del 12 gennaio 2017, con la quale è stata confermata l'entrata in vigore degli Emendamenti 2014 al Codice MLC 2006 al 18 gennaio 2018;
- VISTA la lettera circolare n. 3145 del 6 gennaio 2011, trasmessa agli Stati Membri dall'IMO, con cui l'International Maritime Organization (di seguito IMO), ha reso note le conclusioni, risoluzioni e linee guida per l'accettazione dei documenti rilasciati dalle compagnie di assicurazione, fornitori di servizi di sicurezza finanziaria e Gruppi Protection and Indemnity Insurance (P&I);

- RITENUTO** opportuno adottare, in attuazione dei previsti obblighi internazionali, un sistema informativo che garantisca a fini pubblicitici la conoscibilità e l'accesso telematico alle informazioni richieste dai citati emendamenti del 2014, applicando in via analogica le linee guida della predetta lettera circolare n. 3145 dell'IMO per l'accettazione dei documenti rilasciati dalle compagnie e dai Gruppi Protection and Indemnity Insurance (P&I), in attesa di un riassetto delle funzioni di certificazione e attestazione nazionale delle garanzie finanziarie rilasciate ai sensi della Convenzione OIL MLC 2006;
- CONSIDERATO** che la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici – CONSAP S.p.A. - è stata abilitata a rilasciare la certificazione attestante la sussistenza delle coperture assicurative sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da idrocarburi (cd. Garanzia Blu Card CLC) e da combustibile delle navi (cd. Garanzia Bunker Oil);
- VISTO** da ultimo, il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 dicembre 2012, con cui la CONSAP S.p.A. è stata, altresì, abilitata a rilasciare il certificato attestante l'emissione di una garanzia assicurativa o finanziaria a copertura della responsabilità civile del vettore che effettua il trasporto di passeggeri con bagaglio al seguito (cd. certificazione Athens Convention);
- CONSIDERATO** che in ragione del ruolo svolto da CONSAP S.p.A. nel settore dei servizi assicurativi pubblici, nonché di quello svolto in attuazione delle citate convenzioni internazionali marittime, la medesima Concessionaria appare la più idonea a svolgere le funzioni di tenuta del citato sistema informativo attraverso la gestione di un apposito registro delle garanzie finanziarie richieste dalla Convenzione OIL MLC 2006;
- CONSIDERATO** che la medesima Concessionaria, con nota n. 280503/17 del 5 dicembre 2017 ha manifestato alle Amministrazioni concertanti la propria disponibilità ad attuare il sistema informativo, come previsto dagli Emendamenti 2014 al Codice della citata Convenzione, riguardanti la Regola 2.5 (Rimpatrio) e la Regola 4.2 (Responsabilità dell'armatore) e, in particolare, gli Standard A2.5.2 e A4.2 che disciplinano le garanzie finanziarie rilasciate dai fornitori in favore dei marittimi in caso di abbandono;

DECRETA

ARTICOLO UNICO

1. È istituito presso la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici – CONSAP S.p.A. - il registro delle garanzie finanziarie rilasciate dai fornitori in favore dei marittimi in caso di abbandono, come disciplinate dalla Regola 2.5 – Standard A2.5.2, nonché dalla Regola 4.2 – Standard A4.2 e allegati della Convenzione sul lavoro marittimo, 2006, (OIL MLC 2006), come emendata .

2. Le modalità di gestione da parte di CONSAP S.p.A. del registro di cui al comma 1, nonché l'importo riconosciuto in favore della Concessionaria ad esclusivo rimborso delle spese connesse alle attività istruttorie di registrazione delle garanzie, nei limiti e con le modalità previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 dicembre 2012, sono regolati con separato apposito disciplinare stipulato tra le Amministrazioni interessate e CONSAP S.p.A., nel rispetto delle previsioni statutarie.
3. Il presente registro resta in vigore fino all'entrata in vigore della modifica alla Legge 23 settembre 2013, n. 113, di ratifica della Convenzione OIL MLC 2006 e fino a tale data resta in carico all'armatore la responsabilità dell'assunzione dei rischi come da disposizioni indicate negli Emendamenti 2014 al Codice della Convenzione OIL MLC 2006.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello Sviluppo Economico.

Della sua adozione verrà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

II MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



II MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

